

DECRETO N. 365 DEL 06/12/2022

Struttura/Area/Ufficio Proponente: Area Lavoro Portuale
Oggetto: Modifica al "Regolamento per la disciplina delle operazioni e servizi portuali nei Porti di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta".

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Responsabile del procedimento: (nome e cognome)	Data e Firma del Responsabile del Procedimento	Il Dirigente: (nome e cognome)	Data e Firma del Dirigente:
	Dot. Lelio Matteuzzi	<u>5.12.22</u> 	Dott. Massimo Scolamacchia	<u>5/12/22</u>

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.)

CIG:	CUP:
Allega Modulo Gara <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto.

Esercizio Finanziario:

UPB:	Capitolo:
Importo stanziato in competenza: €	Importo a residuo: €
Importo già utilizzato: €	Importo già utilizzato: €
Importo del Decreto €	
Impegno n. _____ del _____	
importo stanziato in competenza dopo l'approvazione del presente Decreto: €	Importo a residuo dopo l'approvazione del presente Decreto: €

Visto del Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget

Angela Andriani (o delegato) _____ data _____ (firma) _____

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim)

Angela Andriani (o delegato) _____ data _____ (firma) _____

Impegno Pluriennale	Anno 20__ n. _____	€ _____	Anno 20__ n. _____	€ _____
---------------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim)

Angela Andriani (o delegato) _____ data _____ (firma) _____

Proposta di decreto	Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile)	n. _____	Data	____/____/____
---------------------	--	----------	------	----------------

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)
 Firma _____ Data 06/12/2022

IL PRESIDENTE
 Dott. Pino Musolino

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante "Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020, con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (AdSP);
- VISTO la Delibera del Comitato di gestione n.01 dell'11.02.2021 con la quale il Dott. Paolo Riso è stato nominato Segretario generale dell'AdSP;
- VISTO il D.lgs del 27/07/1999 n° 272, recante la normativa per la sicurezza ed igiene del lavoro nei Porti;
- VISTO Il D.lgs. N°81/08 e ss.mm.ii. recante il testo unico per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- VISTO il comma 1 dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di "Riordino della legislazione in materia portuale", in cui vengono definiti servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
- VISTO il D.M. n. 585/1995 recante il "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";
- VISTO l'art. 50 del Codice della Navigazione, inerente la "Disciplina dell'uso di beni demaniali" ed in particolare la temporanea sosta, nelle aree demaniali, di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO il D.M. n. 132/2001 recante il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione d'aparte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994;
- RITENUTO necessario garantire il rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie di cui all'articolo 18, comma 4 della Legge 84/94, come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

- VISTO il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia" approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n° 14/03 del 31/03/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTI gli articoli 7 e 9 della legge 241 del 07.08.1990 e ss mm ii e dell'art. 15 del Regolamento degli atti e dei procedimenti amministrativi, adottato da questa ADSP con Delibera del Comitato di gestione numero 54 del 17.10.2019;
- VISTO il Decreto dell'Autorità di Sistema Portuale n° 196/2021, recante le attribuzioni delle aree operative nel Porto di Civitavecchia, fra cui sono ricomprese aree e banchine destinate alla pubblica fruizione, giusta previsione art. 18 comma 2 della legge 84/94;
- VISTO il Decreto N° 103/ 2021 che reca la disciplina generale per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta;
- RICHIAMATA la memoria presentata alle Commissioni Consultive di Civitavecchia e Gaeta e, successivamente, presentata all'esame del Comitato di Gestione in data 29 novembre 2022;
- CONSIDERATI i pareri espressi dalle Commissioni Consultive di Civitavecchia e Gaeta, nelle riunioni del 29 novembre 2022, a seguito dell'istruttoria presentata dagli uffici della Segreteria tecnica dell'Ente e condividendo la proposta di attribuire un valore maggiore alla sosta merci effettuata presso le banchine operative;
- VISTA LA Delibera n. 57, in data 29 novembre 2022 con cui il Comitato di Gestione ha approvato le modifiche al "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta", relativamente alle tipologie di servizi portuali individuati presso il porto di Civitavecchia ed alla disciplina della sosta temporanea delle merci, presso il porto di Gaeta,
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,



PROPONE AL SEGRETARIO GENERALE

di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione delle modifiche al "Regolamento per la disciplina delle operazioni e servizi portuali nei Porti di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta", di cui al Decreto n. 103 del 10 maggio 2021, come di seguito specificati:

1. Per la modifica dei servizi: **La variazione andrà in vigore dal 01 gennaio 2024.**

Art. 22

(Tipologia di servizi portuali)

Nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta sono rispettivamente ammessi i seguenti servizi portuali:

- *servizio navetta merci;*
- *trasferimento auto in polizza;*
- *riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori;*
- *incolonnamento auto passeggeri;*
- *servizio portabagagli;*
- *gestione dei mezzi meccanici.*

Con il provvedimento regolamentare l'AdSP, qualora lo ritenga opportuno in relazione a diverse esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate ed operanti, o per specifiche necessità organizzative del lavoro portuale che in futuro potranno determinarsi, potrà ampliare o restringere gli elenchi dei servizi portuali di cui al precedente comma.

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

- *Servizio navetta merci: attività di trasporto merci tra aree ubicate in ambito portuale, svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso;*
- *Trasferimento auto in polizza: attività di trasferimento di autovetture in polizza in aree ubicate in ambito portuale o di aree immediatamente adiacenti allo scalo attribuite alla sosta e di proprietà dell'AdSP, svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso;*
- *Riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori: attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori; svuotamento di contenitori/pianali e semirimorchi svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso anche per esigenze connesse con l'attività doganale;*



- *Incolonnamento autovetture a seguito dei passeggeri: attività di indirizzo ed incolonnamento dei mezzi al seguito dei passeggeri nelle corsie appositamente individuate nelle aree operative nella disponibilità temporanea delle imprese di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., previamente all'avvio del ciclo operativo. S'intendono esclusi le attività di parcheggio e sosta nei piazzali dinamici di accumulo previamente all'ingresso delle aree operative;*
- *Servizio portabagagli: servizio accessorio alle operazioni portuali di imbarco e sbarco dei passeggeri che prevede la smarcatura, il conteggio e la cernita dei bagagli oltreché il loro ricondizionamento.*
- *Gestione dei mezzi meccanici: attività di noleggio a caldo con conduttore di mezzi meccanici verticali o orizzontali, ad integrazione della capacità tecnica dell'impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., per l'esecuzione delle operazioni portuali legate alla movimentazione di pezzi speciali con peso superiore alle 150 tonnellate.*

L'autorizzazione per prestazione di servizio portuale occasionale per conto terzi: da rilasciare a coloro che intendano svolgere una prestazione occasionale con un'obbligazione assunta per conto di un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.. S'intende prestazione occasionale lo svolgimento di uno o più servizi portuali per non più di tre volte in un anno.

L'autorizzazione in autoproduzione consente lo svolgimento di servizi portuali da parte dei vettori autorizzati ad operare come tali in regime di autoproduzione, su navi dotate di mezzi e personale ritenuti adeguati dall'Autorità sotto il profilo delle capacità tecniche e di sicurezza. In questo caso il personale preposto dovrà risultare idoneo, a giudizio dell'AdSP, all'espletamento di detti servizi portuali sia in relazione al numero di unità impiegate, che alle mansioni ad esso affidate.

2. Per la modifica della disciplina della sosta merci presso il porto di Gaeta:

Art. 35

(Tempi e diritti di sosta - Porto di Gaeta)

1. Merci varie e/o in colli e macchinari e special cargo :

A) *Banchina di Riva - Banchina Salvo D'Acquisto - Banchina Cicconardi*

- *sono considerati franchi i primi 10 giorni;*




- a partire dal 11° giorno, fino al 60° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,15 per mq occupato al giorno; dal 61° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,25 per mq occupato al giorno;

B) Piazzale della Logistica

- sono considerati franchi i primi 10 giorni;
- a partire dal 11° giorno, fino 60° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,05 per mq occupato al giorno; dal 61° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,10 per mq occupato al giorno;

C) Piazzale Regina Sofia

- sono considerati franchi i primi 10 giorni;
- a partire dal 11° giorno, fino 60° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,10 per mq occupato al giorno; dal 61° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,20 per mq occupato al giorno;

2. Contenitori :

- "Vuoti" - sono considerati franchi i primi 3 giorni, a partire dall'4° giorno si applica il canone di € 5,00 per contenitore;
- "Pieni" - sono considerati franchi i primi 6 giorni, a partire dal 7° si applica il canone di € 5,00 per contenitore;

3. Semirimorchi, bilici e mezzi rotabili:

- sono considerati franchi giorni cinque, a partire dal 6° giorno si applica il canone di € 09,00 a pezzo a partire dall'10° si applica il canone di € 12,00 a pezzo.

4. Autovetture in polizza :

- le prime 24 ore di sosta sono considerate franche; per i primi 10 giorni di sosta si applicano i diritti pari a € 0,35 ed € 0,50 per autoveicolo per ogni giorno successivo.

Il pagamento del canone di sosta, fissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione in base alla superficie richiesta, deve essere eseguito a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, attraverso il sistema PagoPa.

Il ristoro del canone di sosta s'intende a riferimento della superficie richiesta all'atto della presentazione della domanda, significando che eventuali riduzioni dell'occupazione delle aree da parte dell'istante, rispetto alla superficie richiesta, non hanno alcun effetto sul canone previsto. Il mancato ristoro del canone comporta la revoca del titolo e l'avvio delle azioni di riscossione coattive previste dalla legge.




In caso di prolungamento della sosta successivamente al periodo autorizzato, l'impresa dovrà avanzare apposita istanza di proroga, con l'indicazione della superficie effettivamente occupata.

Qualora l'impresa debba occupare superfici di ampiezza superiore a quelle previste nell'autorizzazione, dovrà provvedere ad avanzare apposita istanza di integrazione.

Il mancato ristoro del canone di sosta costituirà motivo di diniego al rilascio di successive autorizzazioni oltre a comportare l'avvio delle azioni di riscossione coattive previste dalla legge.


Il Dirigente Ufficio Lavoro Portuale

Dott. Lelio Matteuzzi



Il Dirigente Area Lavoro Portuale

Dott. Massimo Scolamacchia



IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante "Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art.10, comma 4, lettera c) della Legge 28.01.1994, n. 84 dove viene stabilito che il Segretario Generale "cura gli atti di competenza del Presidente...";
- VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 concernente "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Responsabile del Procedimento con la proposta di cui sopra;
- VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO che non risultano necessari i visti di regolarità contabile e di copertura economica del presente provvedimento da parte dell'Area Finanziaria e Contabile;



- RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP, come espresso nei pareri delle Commissioni Consultive di Civitavecchia e di Gaeta, nonché dal Comitato di Gestione con Delibera n. 57 del 29.11.2022,


ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del presente provvedimento, assumendosene la titolarità ai sensi dell'art. 10, comma 4) lett. c) L.84/1994 e per l'effetto

**PROPONE
AL PRESIDENTE**

di approvare le modifiche agli articoli 22 e 35 del "Regolamento per la disciplina delle operazioni e servizi portuali nei Porti di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta", di cui al Decreto n. 103 del 10 maggio 2021, come sopra specificati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Riso



IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante "Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020, con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (AdSP);
- VISTO la Delibera del Comitato di gestione n.01 dell'11.02.2021 con la quale il Dott. Paolo Riso è stato nominato Segretario generale dell'AdSP;
- VISTO il D.lgs del 27/07/1999 n° 272, recante la normativa per la sicurezza ed igiene del lavoro nei Porti;
- VISTO Il D.lgs. N°81/08 e ss.mm.ii. recante il testo unico per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- VISTO il comma 1 dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di "Riordino della legislazione in materia portuale", in cui vengono definiti servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
- VISTO il D.M. n. 585/1995 recante il "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";
- VISTO l'art. 50 del Codice della Navigazione, inerente la "Disciplina dell'uso di beni demaniali" ed in particolare la temporanea sosta, nelle aree demaniali, di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO il D.M. n. 132/2001 recante il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione daparte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994;
- RITENUTO necessario garantire il rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie di cui all'articolo 18, comma 4 della Legge 84/94, come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";



- VISTO il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia" approvato con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n° 14/03 del 31/03/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTI gli articoli 7 e 9 della legge 241 del 07.08.1990 e ss mm ii e dell'art. 15 del Regolamento degli atti e dei procedimenti amministrativi, adottato da questa ADSP con Delibera del Comitato di gestione numero 54 del 17.10.2019;
- VISTO il Decreto dell'Autorità di Sistema Portuale n° 196/2021, recante le attribuzioni delle aree operative nel Porto di Civitavecchia, fra cui sono ricomprese aree e banchine destinate alla pubblica fruizione, giusta previsione art. 18 comma 2 della legge 84/94;
- VISTO il Decreto N° 103/ 2021 che reca la disciplina generale per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta;
- CONSIDERATI i pareri espressi dalle Commissioni Consultive di Civitavecchia e Gaeta, nelle riunioni del 29 novembre 2022, a seguito dell'istruttoria presentata dagli uffici della Segreteria tecnica dell'Ente e condividendo la proposta di attribuire un valore maggiore alla sosta merci effettuata presso le banchine operative;
- VISTA LA Delibera n. 57, in data 29 novembre 2022 con cui il Comitato di Gestione ha approvato le modifiche al "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta", relativamente alle tipologie di servizi portuali individuati presso il porto di Civitavecchia ed alla disciplina della sosta temporanea delle merci, presso il porto di Gaeta,
- PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Segretario Generale sia per la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento che della rispondenza dello stesso agli indirizzi degli Organi di questa AdSP e che sottoscrivendolo ne assume la titolarità;
- VERIFICATO che, per il presente provvedimento, non risultano necessari i visti di regolarità contabile e di copertura economica da parte dell'Area Finanziaria e Contabile,



DECRETA

Art. 1

E' approvata la modifica all'art. 22 del "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta", in materia di individuazione dei servizi portuali presso il porto di Civitavecchia.

L'articolo viene rideterminato nel modo seguente:

Art. 22

(Tipologia di servizi portuali)

Nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta sono rispettivamente ammessi i seguenti servizi portuali:

- *servizio navetta merci;*
- *trasferimento auto in polizza;*
- *riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori;*
- *incolonnamento auto passeggeri;*
- *servizio portabagagli;*
- *gestione dei mezzi meccanici.*

Con il provvedimento regolamentare l'AdSP, qualora lo ritenga opportuno in relazione a diverse esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate ed operanti, o per specifiche necessità organizzative del lavoro portuale che in futuro potranno determinarsi, potrà ampliare o restringere gli elenchi dei servizi portuali di cui al precedente comma.

I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

- *Servizio navetta merci: attività di trasporto merci tra aree ubicate in ambito portuale, svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso;*
- *Trasferimento auto in polizza: attività di trasferimento di autovetture in polizza in aree ubicate in ambito portuale o di aree immediatamente adiacenti allo scalo attribuite alla sosta e di proprietà dell'AdSP, svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso;*
- *Riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori: attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori; svuotamento di contenitori/pianali e semirimorchi svolte successivamente al ciclo e ad integrazione dello stesso anche per esigenze connesse con l'attività doganale;*



- *Incolonnamento autovetture a seguito dei passeggeri: attività di indirizzo ed incolonnamento dei mezzi al seguito dei passeggeri nelle corsie appositamente individuate nelle aree operative nella disponibilità temporanea delle imprese di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., previamente all'avvio del ciclo operativo. S'intendono esclusi le attività di parcheggio e sosta nei piazzali dinamici di accumulo previamente all'ingresso delle aree operative;*
- *Servizio portabagagli: servizio accessorio alle operazioni portuali di imbarco e sbarco dei passeggeri che prevede la smarcatura, il conteggio e la cernita dei bagagli oltreché il loro ricondizionamento.*
- *Gestione dei mezzi meccanici: attività di noleggio a caldo con conduttore di mezzi meccanici verticali o orizzontali, ad integrazione della capacità tecnica dell'impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i., per l'esecuzione delle operazioni portuali legate alla movimentazione di pezzi speciali con peso superiore alle 150 tonnellate.*

L'autorizzazione per prestazione di servizio portuale occasionale per conto terzi: da rilasciare a coloro che intendano svolgere una prestazione occasionale con un'obbligazione assunta per conto di un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.. S'intende prestazione occasionale lo svolgimento di uno o più servizi portuali per non più di tre volte in un anno.

L'autorizzazione in autoproduzione consente lo svolgimento di servizi portuali da parte dei vettori autorizzati ad operare come tali in regime di autoproduzione, su navi dotate di mezzi e personale ritenuti adeguati dall'Autorità sotto il profilo delle capacità tecniche e di sicurezza. In questo caso il personale preposto dovrà risultare idoneo, a giudizio dell'AdSP, all'espletamento di detti servizi portuali sia in relazione al numero di unità impiegate, che alle mansioni ad esso affidate.

Art. 2

E' approvata la modifica all'art. 35 del "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta", in materia di sosta merci presso il porto di Gaeta. L'articolo viene rideterminato nel modo seguente:



Art. 35

(Tempi e diritti di sosta - Porto di Gaeta)

2. Merci varie e/o in colli e macchinari e special cargo :

A) *Banchina di Riva - Banchina Salvo D'Acquisto - Banchina Cicconardi*

- sono considerati franchi i primi 10 giorni;
- a partire dal 11° giorno, fino al 60° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,15 per mq occupato al giorno; dal 61° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,25 per mq occupato al giorno;

B) *Piazzale della Logistica*

- sono considerati franchi i primi 10 giorni;
- a partire dal 11° giorno, fino 60° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,05 per mq occupato al giorno; dal 61° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,10 per mq occupato al giorno;

C) *Piazzale Regina Sofia*

- sono considerati franchi i primi 10 giorni;
- a partire dal 11° giorno, fino 60° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,10 per mq occupato al giorno; dal 61° giorno si applica il canone di sosta temporanea di € 0,20 per mq occupato al giorno;

5. Contenitori :

- "Vuoti" - sono considerati franchi i primi 3 giorni, a partire dall'4° giorno si applica il canone di € 5,00 per contenitore;
- "Pieni" - sono considerati franchi i primi 6 giorni, a partire dal 7° si applica il canone di € 5,00 per contenitore;

6. Semirimorchi, bilici e mezzi rotabili:

- sono considerati franchi giorni cinque, a partire dal 6° giorno si applica il canone di € 09,00 a pezzo a partire dall'10° si applica il canone di € 12,00 a pezzo.

7. Autovetture in polizza :

- le prime 24 ore di sosta sono considerate franche; per i primi 10 giorni di sosta si applicano i diritti pari a € 0,35 ed € 0,50 per autoveicolo per ogni giorno successivo.

Il pagamento del canone di sosta, fissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione in base alla superficie richiesta, deve essere eseguito a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, attraverso il sistema PagoPa.

Il ristoro del canone di sosta s'intende a riferimento della superficie richiesta all'atto della presentazione della domanda, significando che eventuali riduzioni dell'occupazione delle aree da parte dell'istante, rispetto alla superficie richiesta, non hanno alcun effetto sul canone previsto. Il mancato ristoro del canone comporta la revoca del titolo e l'avvio delle azioni di riscossione coattive previste dalla legge.

In caso di prolungamento della sosta successivamente al periodo autorizzato, l'impresa dovrà avanzare apposita istanza di proroga, con l'indicazione della superficie effettivamente occupata.

Qualora l'impresa debba occupare superfici di ampiezza superiore a quelle previste nell'autorizzazione, dovrà provvedere ad avanzare apposita istanza di integrazione.

Il mancato ristoro del canone di sosta costituirà motivo di diniego al rilascio di successive autorizzazioni oltre a comportare l'avvio delle azioni di riscossione coattive previste dalla legge.

Art. 3

La modifica all'art. 22 del "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali nei porti di Civitavecchia e Gaeta", di cui al Decreto n. 103 in data 10 maggio 2021, andrà in vigore dal 01 gennaio 2024.

La modifica all'art. 35 del medesimo Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sostituendo ogni ulteriore disposizione eventualmente in contrasto.

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino

